

**TRIBUNALE DI SIENA**

**In funzione di GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

In favore del prof. **COSTANZO FRANCESCO**, nato a Napoli il 07.07.1968 e residente in Frattamaggiore alla I trav. P. Ianniello,1, c.f.: CSTFNC68L07F839A, rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Rossella Capasso (CF: CPSRSL80A41F8390 ), nel cui studio, in Frattamaggiore (NA) alla via Giolitti,6 elettivamente domicilia e che dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt.133 co.3, 134 co.3 e 170 cpc di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo pec: [rossellacapasso@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:rossellacapasso@avvocatinapoli.legalmail.it)

***PARTE RICORRENTE***

**CONTRO**

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CAMPANIA, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n.55 con pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via Diaz n.11, pec: [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it)

***PARTE CONVENUTA***

**NONCHE' CONTRO**

L'USR CAMPANIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n.55, con pec: [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via A. Diaz n.11, pec: [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it)

***PARTE CONVENUTA***

**PREMESSO CHE**

1. Il ricorrente è stato assunto il 18.12.2015 (doc. 1), con decorrenza dall'01.09.2015, ex L.107/2015, quale docente di scuola secondaria di secondo grado classe A019 (oggi A046) posto comune, con contratto a tempo indeterminato dal MIUR, presso l'ambito di Verbano-Cusio-Ossola e poi assegnato con la procedura di mobilità in data 13.08.2016 all'ambito 0024 Toscana con titolarità presso l'I.I.S. "Roncalli" di Poggibonsi (SI);
2. lo stesso, in data 28.08.2016, presentava presso l'USR Campania, Ambito territoriale della provincia

di Napoli, domanda di assegnazione provvisoria indicando preferenze per scuole site nel comune di residenza e vicini e con provvedimento del 04.10.2016 veniva assegnato all'istituto IIS "MARCONI-DRAGONETTO" di Qualiano (NA) su posto di sostegno in deroga e senza titolo di specializzazione dove ha prestato servizio sino al 31.08.2017 e dove ha svolto con esito positivo anche l'anno di formazione;

3. con ordinanza n. 221/2017 il MIUR dettava la disciplina della nuova mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'11.04.2017 ed il ricorrente secondo la tempistica indicata, inoltrava nuova domanda di trasferimento, ma con comunicazione del 20.07.2017 le veniva negato, ancora una volta, il movimento richiesto;

4. partecipava, pertanto, alla mobilità annuale e in data 01.08.2017 presentava per l'anno scolastico 2017/18 all'USR Campania – Ambito territoriale per la Provincia di Napoli - domanda di assegnazione provvisoria, con diritto di precedenza per figli minori di 12 anni ed indicando innanzitutto le scuole del comune di residenza per ricongiungimento al coniuge e poi a seguire le scuole dei comuni vicini, richiedendo altresì l'assegnazione su spezzoni, cattedre serali, carcerarie ed ospedaliere (doc. 2);

5. il deducente è difatti coniugato, è padre di due figli gemelli di anni 7 e risiede con la famiglia a Frattamaggiore (NA);

6. all'esito delle operazioni di mobilità annuale, il ricorrente è rimasto escluso dal novero dei beneficiari del provvedimento di assegnazione provvisoria, in quanto l'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, con provvedimento prot. n. 6705 del 22.08.2017 e n. 7148 del 31.08.2017, non disponeva alcuna assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe di concorso per cui concorreva il docente (doc.3 e 4);

7. in data 29.08.2017, l'Ufficio territoriale napoletano pubblicava sul sito web istituzionale la nota n. 37381 (doc.5) con la quale venivano impartite ai direttori degli uffici scolastici regionali istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA. La predetta nota detta disciplina anche per i posti di sostegno in deroga statuendo "*....ove esperiti tutti i tentavi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie d'istituto, i*

*dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza distinzione nelle 4 aree”;*

8. conseguentemente i dirigenti dei vari istituti scolastici, nello specifico di II grado, dovendo coprire le centinaia di posti sul sostegno vacanti hanno provveduto a convocare gli aspiranti alle supplenze annuali, conferendo i predetti posti di sostegno in deroga a docenti non di ruolo e senza specifico titolo di specializzazione, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, senza premurarsi di assegnarli prioritariamente ai docenti di ruolo aspiranti alle utilizzazioni ovvero alle assegnazioni provvisorie, così come avvenuto negli anni precedenti;

9. ritenendo il contegno dell'Amministrazione totalmente illegittimo, il deducente, in data 05.09.2017, reclamava la pubblicazione delle graduatorie con le quali venivano disposte le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, evidenziando la precedenza a ricoprire posti di sostegno in deroga (doc.6), stante la vigenza del decreto brunetta e modifiche successive, pienamente vigente, in quanto la contrattazione tra MIUR e sindacati resta secondaria rispetto a quanto stabilito dalle leggi dello stato ed in data 12.09.2017 avviava tentativo di conciliazione ex art.9, co.2 CCNI sulle utilizzazioni (doc.7) al fine di ottenere l'assegnazione su posto di sostegno in deroga ancorchè senza titolo di specializzazione, in ragione della precedenza rispetto ai docenti iscritti nelle Gae e graduatorie d'istituto, per essere di ruolo. Reclamo ed istanza di conciliazione restavano entrambi senza esito.

10. Il contegno dell'Amministrazione scolastica convenuta è del tutto illegittimo in quanto lesivo del diritto del prof. Costanzo ad ottenere l'assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2017/2018, su posto di sostegno in deroga presso una delle scuole indicate nella relativa domanda di assegnazione secondo l'ordine delle preferenze espresse.

Tutto quanto premesso, il prof. Costanzo Francesco, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, contesta con il presente atto le operazioni di reclutamento del personale a termine in ordine all'assegnazione dei posti di sostegno in deroga, vantando lo stesso il diritto all'assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2017/18 con precedenza rispetto ai docenti non di ruolo per le

seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie 2017/2018 (doc.8) che ne regola la disciplina.

Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE.**

Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, **NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE** di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, **COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO**, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal **“QUADRO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”** che, come disposto dall'art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2017/2018, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale (cfr. nello specifico l'art. 3 CCNI), *“**PRIMA** di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”*, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. **“ANCHE SU**

**EVENTUALI DISPONIBILITÀ SOPRAGGIUNTE E SULLA MOTIVAZIONE DELLE STESSE”.**

Come precisato al successivo art. 3 CCNI “**IN DETTO QUADRO**, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica **SONO COMPRESI ANCHE I POSTI IN DEROGA** in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente...”.

Orbene, nella specie, il ricorrente si duole del diniego posto dall’Amministrazione che ha erroneamente ritenuto di dover assegnare i posti di sostegno in deroga, ai docenti precari anziché ai docenti di ruolo richiedenti – come lui - l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

Dirimente, in proposito è il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici 2015/2016, non applicato per l’anno scolastico 2017/2018 che, espressamente, prevede che “*In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **TALI POSTI DEVONO ESSERE ASSEGNATI CON PRIORITÀ A DOCENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON PROVVEDIMENTI DI DURATA ANNUALE E, IN SUBORDINE, A SUPPLENTI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.**”*

La norma è di chiarezza cristallina: attribuisce (sempre) precedenza, nell’assegnazione dei ridetti posti, ai docenti di ruolo attraverso “*provvedimenti di durata annuale*”, ovverosia di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

**IL DECRETO INTERMINISTERIALE PONE IL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI I POSTI IN DEROGA DEBBANO ESSERE ATTRIBUITI CON PRIORITÀ AI DOCENTI DI RUOLO RICHIEDENTI L’UTILIZZAZIONE O L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E SOLO IN SUBORDINE AI DOCENTI PRECARI.**

Confermano quanto sostenuto, i provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria operata da svariati Uffici Scolastici territoriali nell’anno scolastico precedente (2016/17) di cui ha beneficiato anche il ricorrente ed i provvedimenti giurisdizionali dei vari tribunali aditi (vedesi ordinanza n.180

del 23.1.2017 e n. 848 del 27.3.2017 del Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro, ordinanza del 25.9.2017 giudice del lavoro, dott.ssa Stefanizzi del Tribunale di Monza, ancora Reggio Emilia, giudice Vezzosi ordinanza del 27.10.2017, etc.), i quali ultimi stabiliscono che anche con la nuova contrattazione integrativa non sia venuto meno il principio, per il quale, a parità di titoli, anche sui posti di sostegno, vengono prima i docenti di ruolo. Per cui, a fronte della necessità (in mancanza di aspiranti con il titolo sul sostegno) di utilizzare docenti privi di specializzazione per la copertura dei cc.dd. posti di sostegno in deroga, il criterio prioritario in tali casi è per l'Amministrazione datrice di lavoro quello di scorrere la graduatoria delle domande di assegnazione provvisoria, composta da personale docente non specializzato ma comunque immesso in ruolo e con necessità di ricongiunzione al proprio nucleo familiare. Più precisamente, il Ministero dell'Istruzione, una volta esauriti i docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, non può coprire i posti residui stipulando nuovi contratti a tempo determinato con i docenti supplenti non specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, tralasciando di chiamare i docenti di ruolo che hanno richiesto l'assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento familiare. Quest'ultimi, come il ricorrente, godono di una priorità rispetto ai primi. Tale meccanismo di reclutamento, con una mossa intelligente, era stato adottato nel precedente anno scolastico da numerosi UU.SS.RR. in sede di contrattazione regionale decentrata, così, consentendo, da un lato, il soddisfacimento delle esigenze familiari dei singoli docenti; dall'altro, il soddisfacimento del diritto allo studio dei ragazzi disabili e delle esigenze delle loro famiglie, che hanno avuto la possibilità di interfacciarsi con un docente, che, pur privo di titolo, avesse alla spalle tanti anni di insegnamento, durante i quali, come docente prevalente, ha gestito classi con discenti disabili, collaborando con insegnanti di sostegno e, soprattutto, approfondendo le tematiche e le problematiche inerenti a tali situazioni. Conseguentemente anche con la nuova contrattazione integrativa non è venuto meno il principio, per il quale, a parità di titoli, anche sui posti di sostegno, vengono prima i docenti di ruolo.

Alla luce delle disposizioni richiamate, appare palese la scorrettezza dell'operato dell'Amministrazione che, dovendo conoscere già prima di iniziare le operazioni di utilizzazione tutte le disponibilità ed avendo comunque l'obbligo di privilegiare i docenti di ruolo nell'attribuzione dei posti in deroga, avrebbe dovuto attribuire ai docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria

preliminarmente tutti i posti disponibili.

Appare quindi sconcertante l'*iter* seguito dall'Amministrazione convenuta e del tutto censurabile il silenzio sia avverso il reclamo del 5.9.2017 presentato che per il tentativo di conciliazione avviato in data 12.09.2017, attesa anche l'enorme esigenza dei posti sul sostegno in deroga da coprire con docenti senza titolo di specializzazione.

Del resto, si ritiene anche doveroso denunciare, al fine di rappresentare al Giudice l'esatto quadro in cui va vagliata la questione sottoposta a giudizio, oltre che al fine della condanna alle spese di controparte, che l'Ufficio napoletano con fare troppo poco trasparente, non ha mai pubblicato le convocazioni (dei docenti precari in G.a.E.) relative ai posti in deroga per cui è causa, con la conseguenza che i docenti esclusi dall'assegnazione provvisoria (come la ricorrente) hanno saputo solo per caso o per passaparola da parte di amici e/o colleghi dell'avvenuta assegnazione dei ridetti posti in deroga a supplenti, che evidentemente l'Amministrazione – onde sfuggire al rischio di ben possibili e del tutto plausibili contestazioni – ha convocato in privato o passata la palla ai dirigenti scolastici (!!!).

#### **SUL PERICULUM IN MORA.**

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto del prof. Costanzo Francesco ad essere assegnato provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso (2017/2018), ad una delle scuole indicate in domanda, secondo l'ordine di preferenza espresso, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia, soprattutto in presenza di figli minori (7 anni ciascuno).

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto del ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della paternità, della maternità, ecc.

Come noto l'art. 31 della Costituzione fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *“la formazione*

*della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"*

e di "proteggere" la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale (vista l'avvenuta assegnazione con contratto a termine ad altri docenti) e rischia di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto del prof. Costanzo ad essere assegnato provvisoriamente ad un'istituzione scolastica della provincia di Napoli, con il rischio grave ed imminente che lo stesso, padre di due figli minori, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in specie, per i propri figli.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero al ricorrente, per quest'anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per il prossimo, di trasferirsi a Poggibonsi (SI) lontano dal coniuge e dai figli, con ben possibili gravi ripercussioni sugli stessi e sull'intera famiglia che verrebbe a disgregarsi, non essendo più unita.

Né può pensarsi ad un – solo temporaneo – trasferimento della moglie a Poggibonsi (SI), in quanto anch'ella docente ed assegnata per il triennio 2016/2019 all'ambito 0019 Volterra (PI), a circa 70m Km di distanza dalla sede del marito per cui i minori verrebbero completamente privati dell'unitarietà familiare e della importante figura paterna. Senza tralasciare che il trasferimento dei minori con l'uno o l'altro genitore oltre ad accentuare la disgregazione familiare, costringendo a vivere gli stessi come se i genitori fossero separati, implicherebbe un intollerabile sradicamento degli stessi dal proprio ambiente originario (nati entrambi a Napoli e sinora vissuti nella casa familiare a Frattamaggiore (NA) con il proprio bagaglio di amicizie e frequentazione scolastica), l'ingiusta privazione della figura paterna, l'allontanamento dai familiari (nonni, cugini, zii), persone e/o cose divenutegli familiari, ecc. Insomma un cambiamento di vita troppo drastico e quindi psicologicamente dannoso per gli stessi!

La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia, già prodottosi dall'inizio dell'anno scolastico, che nell'irreparabilità del medesimo danno, che *medio tempore* continua a prodursi in capo al prof. Costanzo, in ragione dell'attribuzione del



posto in deroga allo stesso spettante (su una delle cattedre disponibili in uno degli istituti indicati nella domanda di assegnazione provvisoria) a docente precario.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *“l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”* (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il prof. Costanzo sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata, non ha corretto il proprio operato.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.

Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro che dura di media 24-30 mesi, non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente, il quale, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, non potrebbe mai più recuperare i momenti con il coniuge e con i figli.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a

data odierna, in danno del docente reclamante.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che il docente chiede tutela in via d'urgenza.

A ciò si aggiunga che l'eventuale trasferimento a Poggibonsi (SI) della famiglia del ricorrente sarebbe all'origine di un'ovvia crisi economica della famiglia e comunque impossibile da realizzare poiché: la moglie, docente di ruolo presso l'ambito 19 di Pisa, sarebbe tenuta a trasferirsi ivi, sostenendo spese per vitto e alloggio, anche in considerazione della circostanza che avendo i minori 7 anni ciascuno dovrebbero allocarsi presso la madre, al pari il ricorrente dovrebbe sostenere la spesa per la locazione di un appartamento trovandosi in provincia di Siena a circa 70 Km di distanza dalla sede di lavoro della moglie, spese entrambe gravose per il reddito percepito mensilmente dal docente, senza tralasciare la completa disgregazione della famiglia .

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669/octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

Nel merito:

- 1) **ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria sul posto di sostegno in deroga disponibili, per l'anno scolastico 2017/2018, presso una delle scuole specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dal ricorrente;
- 2) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** all'USR Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di Napoli di provvedere all'assegnazione provvisoria del docente Costanzo Francesco, per l'anno scolastico 2017/2018, su uno dei posti di sostegno disponibili presso gli istituti specificamente indicati in domanda di assegnazione provvisoria e secondo l'ordine espresso;
- 3) **ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti e *subendi*, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione provvisoria dello stesso ad una delle scuole indicate nei Comuni della provincia di Napoli;
- 4) **CONDANNARE** l'USR Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di Napoli al

pagamento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione provvisoria dello stesso ad una delle scuole dei comuni richiesti;

Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice”.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, il sig. Costanzo Francesco, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, visto l'art. 700 c.p.c. e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia:

- 5) **ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria sul posto di sostegno in deroga per l'anno scolastico 2017/2018, presso una delle scuole specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dal ricorrente;
- 6) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** all'USR Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di Napoli di provvedere all'assegnazione provvisoria del docente Costanzo Francesco, per l'anno scolastico 2017/2018, su uno dei posti di sostegno disponibili presso gli istituti specificamente indicati in domanda di assegnazione provvisoria e secondo l'ordine espresso;

Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

- 1) contratto di assunzione;
- 2) domanda di assegnazione provvisoria;
- 3) nota prot n.6705 del 22.08.2017 dell'USR di Napoli;
- 4) nota prot. 7148 del 31.08.2017 dell'USR di Napoli;
- 5) nota prot. 37381 del 29.08.2017 dell'USR di Napoli;
- 6) reclamo avverso la mancata assegnazione provvisoria;
- 7) tentativo di conciliazione;
- 8) CCNI 2017/2018 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- 9) Autocertificazione.

Salvezze illimitate.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminabile; ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115, non è dovuto contributo unificato.

Frattamaggiore lì 13.11.2017

Avv. Rossella Capasso